

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Dipartimento di Medicina Veterinaria

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2025/2026

del

CORSO DI LAUREA INTERDIPARTIMENTALE

in

PRODUZIONE ANIMALI (ANIMAL SCIENCE) - Classe L-38

Ai sensi del D.M. 270/2004 e successive integrazioni.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico (RD) definisce i contenuti didattici e gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea (CdL) Interdipartimentale in Produzioni Animali (PA), ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.M. n. 270/2004, dal D.M. n. 1648 del 19.12.2023 e dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
2. Il CdL Interdipartimentale in PA si svolge nel Dipartimento di Medicina Veterinaria (DMEV) dell'Università degli Studi di Perugia, che è il Dipartimento di riferimento, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3), e rilascia come titolo la Laurea.
3. Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dallo Statuto e dal RD dell'Ateneo (RDA), le funzioni previste in questo regolamento normalmente sono svolte dal Consiglio di Intercorso (CI) del CdL in Produzioni Animali e del CdLM in Scienze Zootecniche, corsi di studio tutti attivati ai sensi del DM 270/2004.
4. Al CI spettano le funzioni previste dall'art. 45 dello Statuto.

Art. 2 - Contenuti del Regolamento didattico del CdL

1. Il RD determina:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, e di ogni altra attività formativa prevista;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) le tipologie delle attività didattiche, anche a distanza, delle valutazioni del profitto e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - d) i criteri per la programmazione e la gestione delle attività didattiche;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - f) i criteri della ripartizione delle risorse materiali e finanziarie tra i singoli corsi di insegnamento;

- g) le modalità per la valutazione dell'attività didattica;
 - h) le modalità secondo cui si svolge la prova conclusiva del CdL;
 - i) i criteri per il riconoscimento dei CFU acquisiti in altri CdL, sia nell'Università di Perugia che in altre Università;
 - l) i tipi e le modalità del tutorato.
2. Il RD, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma 1 del D.M. n. 270/2004 è deliberato ed approvato con le procedure previste dal RDA.

Art. 3 – Struttura e organizzazione del corso

1. Il CdL ha un'utenza sostenibile pari a 100 studenti, ai sensi del D.M. 987 del 12/12/16.
2. Il CdL è organizzato e gestito, oltre che dagli articoli che seguono, sulla base dei seguenti atti allegati:
 - a) Ordinamento didattico (allegato A) che definisce la struttura e l'organizzazione del CdL, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.M. n 270/2004.
 - b) Quadro degli insegnamenti e delle attività formative (allegato B) che definisce gli obiettivi specifici, le propedeuticità, i tipi di prova per la valutazione del profitto ed i CFU, ai sensi dell'art. 12 – comma 2, lettera a) e b) del D.M. n 270/2004.
 - c) Articolazione delle attività didattiche (allegato C) che determina le modalità organizzative del CdL, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel triennio.
 - d) Criteri e procedure che gli studenti devono seguire nello svolgimento di alcune attività formative (allegato D) ai fini di un corretto funzionamento del CdL e di un proficuo livello del loro apprendimento.
3. Gli allegati al presente Regolamento sono parte integrante dello stesso.

Art. 4 - Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la Laurea lo studente deve acquisire 180 CFU.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono circa 60 CFU, la durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

Art. 5 – Iscrizione al Corso di Laurea

1. L'immatricolazione al CdL è subordinata al possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore o di altro titolo di studio equipollente, conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. E' richiesto altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale nelle materie di base, quali Matematica, Fisica, Chimica e Biologia. Tali conoscenze sono verificate, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. 270/04, mediante un test volto a individuare eventuali lacune formative dello studente. Il test va sostenuto obbligatoriamente prima dell'immatricolazione secondo le procedure stabilite annualmente dal CI e pubblicate sulla homepage del CdL.

2. Se i risultati del test evidenziano specifiche lacune, lo studente potrà comunque immatricolarsi al CdS, ma gli verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da soddisfare nel primo anno di Corso. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli OFA il CdS provvede all'istituzione di attività di supporto alla didattica delle materie oggetto di OFA.
3. La verifica del superamento dell'OFA avverrà attraverso una nuova valutazione con uno specifico test sulla sola disciplina in cui si è riportato l'OFA stesso oppure si intenderà recuperato qualora lo studente superi con profitto l'esame della rispettiva disciplina di base a partire dalla prima sessione utile di esame.
4. Per agevolare il superamento del test, prima dell'inizio delle attività formative previste dal piano di studio, il CdL organizza un percorso iniziale sulle materie di base (Matematica, Fisica, Chimica e Biologia).
5. L'immatricolazione e le iscrizioni agli anni successivi al primo avvengono nel rispetto di quanto previsto dal RDA.

Art. 6 – Accesso per trasferimento da altri CdL

1. L'iscrizione al CdL può essere richiesta da studenti provenienti da altri CdL dell'Ateneo o di altra sede universitaria.
2. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dal richiedente è valutato dalla Commissione Paritetica per la Didattica (CPD).
3. La CPD, in base all'istanza e alla documentazione prodotta dallo studente, provvede alla valutazione del percorso degli studi dallo stesso compiuti in altri CdL e verifica la coerenza tra le attività didattiche per le quali lo studente chiede il riconoscimento dei relativi crediti e le attività didattiche previste dal CdL di cui al presente regolamento. La CPD, per questo, si avvale dei pareri dei docenti del CdL direttamente coinvolti e, se lo ritiene necessario, convoca lo studente per acquisire ulteriori informazioni.
4. Nel rispetto dell'art. 3, comma 9 del DM 16 marzo 2007, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un CdL in Classe L-38, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. La CPD, in tali casi, precisa i criteri dalla stessa adottati nel riconoscimento.
5. La CPD propone al CI il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dal richiedente, motivando l'eventuale mancato riconoscimento dei CFU per i quali il richiedente aveva espresso domanda.

Art. 7 - Articolazione del CdL

1. Il CdL comprende le seguenti tipologie di attività formative:
 - a) attività formative di base, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del DM 270/2004, pari complessivamente a 36 CFU, organizzate secondo quanto riportato negli allegati A, B e C;
 - b) attività formative caratterizzanti, di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del DM 270/2004, pari complessivamente a 86 CFU, organizzate secondo quanto riportato negli allegati A, B e C;
 - c) attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, di cui all'art. 10, comma 5, lettera b) del DM 270/2004, pari complessivamente a 29 CFU, organizzate secondo quanto riportato negli allegati A, B e C;

- d) attività a scelta autonoma dello studente, di cui all'art. 10, comma 5, lettera a) del DM 270/2004, organizzate secondo quanto riportato negli allegati A, B, C e D, per 12 CFU;
- e) prova finale e conoscenza lingua straniera, di cui all'art. 10, comma 5, lettera c) del DM 270/2004, organizzate secondo quanto riportato negli allegati A, B, C e D, per 9 CFU, di cui:
 - prova di conoscenza della lingua inglese, livello B1, per 3CFU
 - attività formative relative alla preparazione della prova finale, per 6 CFU;
- f) attività volte ad acquisire le ulteriori conoscenze di cui all'art. 10, comma 5, lettera d) del DM 270/2004, organizzate e gestite secondo quanto riportato negli allegati A, B, C e D. In particolare:
 - attività per il tirocinio, per 6 CFU;
 - attività di orientamento, per 2 CFU.

Art. 8 - Obblighi di frequenza

- 1. Il CdL non prevede, di norma, l'obbligo di frequenza.
- 2. I CFU relativi alle attività di orientamento e di tirocinio pratico applicativo sono maturati a seguito della frequenza delle relative attività. Qualora lo studente non frequenti queste attività, solo in casi eccezionali e giustificati, il Presidente del CI provvede ad indicare allo stesso una attività sostitutiva.

Art. 9 – Commissione Paritetica per la Didattica (CPD)

- 1. La CPD svolge i compiti previsti dall'art. 43 dello Statuto, dal RDA e dall'art. 11 del Regolamento del DMEV.

Art. 10 – Programmazione delle attività formative

- 1. Entro la data fissata dalla normativa vigente, il CI, secondo quanto stabilito dal RDA, propone, per quanto di competenza, al Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria (CDMEV):
 - a. il piano annuale delle attività formative ed i relativi docenti responsabili,
 - b. la scheda di programma di ciascuna attività formativa, redatta dal docente responsabile,
 - c. gli eventuali obblighi di frequenza per specifiche attività formative,
 - d. le altre offerte formative programmate dal CI,
 - e. i periodi di svolgimento delle lezioni, delle sessioni degli esami e della prova finale,
 - f. le richieste di attività di supporto alla didattica da sottoporre al CDMEV,
 - g. le proposte di attività didattiche non previste dal piano di studio richieste dagli studenti al fine di utilizzarle tra quelle a scelta dello studente, secondo quanto previsto nell'allegato D, punto 1.10.

Art. 11 – Forme della didattica

1. Le attività didattiche vengono svolte dai docenti sotto forma di lezioni frontali, lezioni pratiche e esercitazioni (in aula, in laboratorio, all'interno di aziende, parchi o Enti, etc.).
2. Le lezioni frontali, le lezioni pratiche, le esercitazioni e le altre attività di didattica assistita si misurano in ore svolte dal docente responsabile, ore che sono utilizzate per l'attribuzione allo stesso docente dei CFU di ciascuna attività. Così come previsto dall'art. 5 del DM 270/2004 e successive integrazioni, 1 CFU corrisponde a 25 ore di attività complessiva (assistita ed individuale) svolte da parte dello studente. Nella tabella seguente vengono indicate, per le diverse attività formative e per 1 CFU, il numero di ore di impegno:

<i>Tipo di attività didattica</i>	<i>Ore svolte dal docente</i>	<i>Ore di studio individuale</i>
Didattica ufficiale	9	16
Tirocinio Pratico Applicativo	0	25
Tesi	5	20

3. In base alle indicazioni del precedente comma, un CFU comprende indicativamente 6 ore di lezioni teoriche, 2 ore di attività pratiche ed un'ulteriore ora di attività pratica erogata in due turni.
4. In fase di programmazione annuale, il CI individua il responsabile di ciascuna attività formativa.
5. Gli insegnamenti del CdL sono svolti dai docenti in modo non mutuato, né comune da altri Corsi di Studio, fatto salvo quanto eventualmente previsto in sede di programmazione didattica annuale.
6. In conformità agli obiettivi strategici dell'Università degli Studi di Perugia, oltre alle attività previste dal precedente art. 7, c. 1e del presente Regolamento, insegnamenti o moduli possono essere erogati in lingua inglese, secondo quanto riportato negli Allegati B e C.

Art. 12 - Programmi delle attività formative

1. I programmi delle attività formative devono essere definiti e realizzati in modo da garantire il rispetto degli obiettivi fissati e dei CFU assegnati agli stessi, secondo quando indicato nell'allegato B.
2. Il programma di ciascuna attività formativa è predisposto annualmente dal Docente responsabile, approvato dal CI e da questi trasmesso al CDMEV. Nel caso in cui il CI non approvi il programma, la questione viene portata all'esame del CDMEV e, ove occorra, del Senato Accademico.
3. Per improcrastinabili e documentati motivi il docente affidatario di ciascuna attività formativa può chiedere di essere sollevato dall'affidamento già programmato dal CDMEV.
4. I programmi delle attività formative attribuite, secondo le norme vigenti, a docenti e ricercatori di altri Dipartimenti o di altre Università o a esperti esterni sono definiti dal CI che li propone, per l'approvazione, al CDMEV.

Art. 13 – Tutorato

1. Il CdL si avvale del servizio di tutorato organizzato dal CDMEV, volto ad indirizzare ed assistere gli studenti prima, durante e dopo il corso degli studi, a renderli partecipi del progresso formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi, a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed ai bisogni dei singoli.
2. Il CI propone annualmente alla Commissione del DMEV per l'orientamento e il tutorato le proprie esigenze annuali per tutte le attività di tutorato e di supporto alle attività formative. Le proposte sono acquisite dalla Commissione che definisce il programma annuale di tutorato che è sottoposto, per quanto di competenza, al CDMEV. Il CDMEV approva il piano annuale entro il mese di luglio.
3. Il CdL si avvale anche di convenzioni sottoscritte per il servizio di job-placement ed in particolar modo della collaborazione con la Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale (FIDSPA).

Art. 14 – Attività formative svolte in sedi estere

1. Per lo svolgimento ed il riconoscimento delle attività formative svolte presso Università estere, valgono le norme stabilite dal RDA.
2. Ad ogni studente possono essere riconosciute attività formative di cui al precedente comma 1 per non oltre 30 CFU complessivi.

Art. 15 – Protocollo attuativo per il rilascio di doppio titolo

1. L'Università degli Studi di Perugia e l'Università Agricola di Tirana hanno sottoscritto un protocollo per l'attuazione di un programma di scambio di studenti finalizzato al conseguimento della doppia Laurea, e precisamente, della Laurea del CdL Interdipartimentale (DMEV e DSA3) in "Produzioni Animali" (Classe L-38) e della Laurea del CdL in "Scienze Agrarie e Ambientali-Indirizzo Produzioni Animali e Allevamento" dell'Università Agricola di Tirana.

A questo fine, sulla base del protocollo attuativo approvato in data 19 gennaio 2012 dalle strutture coinvolte, le Università partner si impegnano a predisporre un apposito Regolamento che riporterà i criteri e le norme ai quali lo studente deve riferirsi per l'iscrizione, la frequenza e il superamento degli esami di profitto durante il programma di scambio.

Art. 16 – Attività e servizi didattici per studenti part-time e fuori corso

1. Di fronte ad eventuali richieste degli studenti e alle valutazioni realizzate dal CI, il Consiglio stesso valuta annualmente, entro il termine previsto dal successivo art. 17, l'opportunità di organizzare servizi e attività didattiche straordinari per il recupero di studenti fuori corso e per quelli impossibilitati a fruire dei servizi didattici ordinari.

Art. 17 - Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata, per gli insegnamenti, mediante esami di profitto dinanzi ad apposita Commissione, secondo quanto previsto dal RDA e nel rispetto di quanto previsto nell'allegato B e dei criteri di cui al punto 6 dell'allegato D.

2. Lo svolgimento degli esami si articola in appelli distribuiti in apposite sessioni, secondo quanto indicato nell'allegato D, punto 7. Il calendario degli esami è proposto dal CI, su indicazione dei docenti, ed approvato dal CDMEV entro il mese di ottobre di ciascun anno.
3. La verifica del livello di apprendimento degli studenti viene effettuata, per le attività che prevedono prove di idoneità, dal docente o dai docenti coinvolti nella relativa attività formativa secondo modalità stabilite dagli stessi.
4. Gli studenti che frequentano le lezioni e le esercitazioni possono usufruire delle prove in itinere eventualmente proposte dai docenti. In questi casi, il docente, per rispettare il regolare svolgimento delle altre attività formative programmate per il semestre interessato, è tenuto ad effettuare una programmazione di tali attività all'inizio del semestre.

Art. 18 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CI, in stretta collaborazione con la CPD, realizza tutte le attività di valutazione inerenti all'accreditamento periodico del Corso e alla qualità della didattica previste annualmente dall'Ateneo ai sensi D.Lgs. 49/2012 e il DM 47/2013.

Art. 19 – Criteri di ripartizione delle risorse materiali e finanziarie

1. Le risorse materiali, finanziarie ed umane a disposizione delle attività formative del CdL sono individuate annualmente dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti che provvedono a ripartirle in termini di massima efficacia tenendo conto delle attività del CdL.
2. Le risorse finanziarie a disposizione di ogni attività formativa sono assegnate annualmente dal CI in funzione dell'impegno didattico relativo alla stessa attività.

Art. 20 – Modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal CI, previo parere della CPD, e sottoposte, per quanto di competenza, ai Consigli dei Dipartimenti coinvolti, secondo quanto previsto dal RDA.

Art. 21 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il CdL, relativamente all'ordinamento didattico di cui al presente regolamento, è attivato a partire dall'Anno Accademico 2019/2020.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto Rettorale.

Art. 22 - Rinvio

1. Per quanto non disposto negli articoli precedenti, si osservano le norme ed i principi del DM n. 270/2004 e dei successivi DM ad esso relativi e del RDA.